



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 28/04/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE VIA E POLITICHE ENERGETICHE/VAS 11 marzo 2011, n. 55

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale -Ampliamento ed approfondimento della cava di calcare marmoreo in loc. Tre Valli, nei comuni di Lesina e Poggio Imperiale (Fg) - Fl. 52, p.lle 12-13-42-44-45-56 in agro di Lesina, Fg. 16, p.lle 100-117 in agro di Poggio Imperiale - Proponente: F.Ili Nargiso S.r.l.

L'anno 2011 addì 11 del mese di Marzo in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE
L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro Russo, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 1859/09 art.1, art. 4 c. 6, art. 11 c. 4), ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 5075 dell'11.04.2006 la F.Ili Nargiso S.r.l. con sede ad Apricena (Fg) - S.P. Apricena-Poggio Imperiale km 4,5 - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii., istanza di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'ampliamento ed approfondimento della cava di calcare marmoreo in loc. Tre Valli, censita in catasto al Fl. 52, p.lle 12-13-42-44-45-56 in agro di Lesina, ed al Fg. 16, p.lle 100-117 in agro di Poggio Imperiale.

Alla predetta richiesta il proponente allegava la documentazione progettuale prevista dalla normativa in vigore.

Relativamente alla cava in argomento, l'ufficio regionale del Settore Attività Estrattive con nota prot. n. 1107 del 15.02.2007, trasmessa per conoscenza al Servizio Ecologia ed acquisita al prot. 3529 del 22.02.2007, richiedeva la sussistenza dei vincoli di competenza agli enti interessati nell'ambito della procedura di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, della L.R. n. 37/85 e, tra questi, all'Autorità di Bacino per la Puglia;

- con nota prot. n. 6387 del 23.05.2006 il Servizio Ecologia invitava la ditta istante a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Provincia di Foggia e Comuni di Lesina e Poggio Imperiale) ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni sopra specificate ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art.

11, comma 4, della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 7848 del 27.06.2006 il proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito effettuate su “Il Reformista” (quotidiano a diffusione nazionale), “Foggia Sera” (quotidiano a diffusione locale), entrambi del 23.10.2006, e sul BURP n. 53 del 04.05.2006;

„ con nota prot. n. 890 del 21.01.2008 il Servizio Ecologia formalizzava la richiesta di integrazioni progettuali nei termini evidenziati dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 18.12.2007, e di seguito riportati:

“La Soc. F.Ili Nargiso S.r.l. richiede autorizzazione per l’approfondimento della coltivazione della cava di calcare marmoreo in Comune di Lesina (FG), località Tre Valli, autorizzata con Decreto n. 24 del Dirigente l’Ufficio Minerario Regionale, registro Atti Dirigenziali del 26/03/2003, fino al 30 marzo 2013, e di ampliamento sia in Comune di Lesina che di Poggio Imperiale (FG).

L’area della cava autorizzata interessa un giacimento di calcare ornamentale che ricade in Comune di Lesina (FG), località “Tre Valli”, individuata in Catasto nel Foglio 52, particelle 12, 13, 44, 46, estesa ha 4.19.88, mentre l’ampliamento interessa sia il territorio del Comune di Lesina (Foglio 52, particelle 42, 45) che quello di Poggio Imperiale (Foglio 16, particelle 100, 117) per una superficie totale di ha 7.81.20. Complessivamente l’area della cava di cui è stata chiesta l’autorizzazione è di ha 12.01.08.

La cava è compresa nell’esteso bacino che interessa i Comuni di Apricena, Poggio Imperiale e, in parte, Lesina, individuato dal PRAE come BPP n. 35 interessato diffusamente da attività estrattiva di calcari ornamentali.

La coltivazione della cava è a “fossa”; essa è posta al lato nord della S.P. Apricena - Poggio Imperiale, dista circa 6 km dall’abitato di Apricena e 2 km da quello di Poggio Imperiale. Ricade territorialmente sia nel Comune di Lesina che di Poggio Imperiale (FG).

La cava si inserisce in zona pianeggiante con leggera ondulazione da sud a nord, con pendenza del 4% circa. La sua quota è di circa 90 m s.l.m. Coltivata a gradini con mezzi meccanici semoventi di scavo le sabbie calcaree giallo bruno compatte; con “volate” di mine caricate con esplosivi polverulenti di 2^a ctg le calcareniti; con segatrici elettromeccaniche a catena dentata oppure con “volate” di mine caricate con miccia detonante a bassa grammatura di Pentrite (12 gr/ml) il giacimento ornamentale.

I gradini progettati presentano le seguenti dimensioni: altezza m 15, larghezza m 5, inclinazione 80° (sull’orizzontale).

La stabilità dei fronti è dimostrata dal calcolo di verifica condotto separatamente tra le varie tipologie di roccia, in quanto esso è notevolmente influenzato dalla loro diversa natura, nel rispetto delle norme di cui al D.M.LL.PP. del 13/03/1988.

La copertura ritenuta non idonea alla coltivazione (“cappellaccio”) è rappresentata da sabbie compatte e calcareniti, per uno spessore complessivo di circa 27 m, sotto i quali soggiace il giacimento calcareo. Tale spessore di “cappellaccio” evidenziato con i lavori di sbancamento è stato sottostimato nel progetto di coltivazione della cava autorizzata.

La coltivazione della cava è a fasi o “lotti” in n° 5 con contestuale recupero lotto dopo lotto, con accesso attraverso la viabilità interna la cui pendenza non è superiore al 20%.

Nella coltivazione della cava si prevedono due fasi operative principali:

- la prima che prevede il completamento dello sbancamento della copertura sovrastante al giacimento utile, la cui potenza media è di circa m 27, costituita da una debole coltre di terreno vegetale, da uno strato di sabbia calcarea e dalla calcarenite, il cosiddetto “cappellaccio”;
- la seconda che consiste nella coltivazione del giacimento utile, la cui potenza prevista è di circa m 100, costituito da strati e banchi di calcare marmoreo commerciabili e di “informi”.

La produzione media annua prevista di blocchi commerciabili e di “informi” è stata stimata teoricamente in circa mc 200.000, pari a 5.400.000 q.li. La durata della cava è stata prevista in 20 anni.

Nella escavazione i cigli di cava saranno mantenuti a distanza di m 5 dai confini delle proprietà adiacenti.

Il recupero all'ambiente del sito estrattivo è stato progettato con "lotti" di 2 gradini alla volta, in numero di 5, con i seguenti interventi di recupero: riprofilatura delle alzate dei gradini ove fosse necessario, con successiva posa sui ripiani di (inerti misti) dello spessore di 20 cm, con sovrastante strato di terreno vegetale, - quello asportato in un primo tempo ed accantonato provvisoriamente -, in modo che possa attecchire la vegetazione spontanea.

Lo stesso procedimento di recupero sul fondo cava, con la possibilità di utilizzarlo come seminativo cerealicolo (frumento), per avere un reddito che possa coprire le spese di manutenzione della viabilità interna alla "fossa" e della recinzione con la cartellonistica degli avvisi.

Il costo totale del recupero ambientale della cava è stato stimato pari a euro 453.200,00 (a 4/mq).

Nel progetto vengono evidenziati, nel bacino di riferimento, notevoli quantitativi di residui di diverse granulometrie, che sono collocati in cumuli che hanno assunto nel tempo dimensioni ragguardevoli sia planimetriche che volumetriche, fino a formare quasi vere e proprie colline che spesso ricoprono buoni giacimenti.

Tali cumuli di lavorazione sono presenti anche sul lato est in terreni di proprietà, in corso di rimozione.

Nello studio viene riportato, inoltre, che la Soc. fornisce i residui asportati dal cumulo come pure quelli prodotti nella cava alle imprese locali, asportandoli e caricandoli sui loro automezzi in quanto "Materia Prima Secondaria".

L'area di cava risulta dai Certificati di Destinazione Urbanistica come "Zona Territoriale Omogenea - E1 - Agricola normale" dal Comune di Lesina, mentre da quello del Comune di Poggio Imperiale l'area ricade in Zona Agricola "E". Nel PUTT/Paesaggio l'area nell'Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale, ed è interessata Ambiti Territoriali Distinti: geomorfologia-ciglio di scarpata, come evidenziato dal Certificato del Comune di Poggio Imperiale. I siti in oggetto non sono interessati da aree protette, SIC o ZPS o da vincolo idrogeologico...

„ Vista la nota del Settore Attività Estrattive del 15.02.2007;

„ Considerato che è stata effettuata la verifica di stabilità dei fronti di scavo;

„ Considerato il franco di sicurezza tra la profondità massima del fondo cava e la superficie piezometrica della falda idrica;

„ Ritenuto necessario una più puntuale analisi di vibrazioni e polveri e dei risultati dell'analisi economica di costi e benefici;

Il Comitato Reg.le di VIA rinvia l'esame del progetto per acquisire, oltre a quanto richiesto con nota del Settore Attività Estrattive del 15.02.2007, una più puntuale analisi di vibrazioni e polveri, i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, la tipologia di piantumazione prevista dalle tavole progettuali, la rappresentazione cartografica degli Ambiti Territoriali Distinti.".

• Con nota pervenuta in data 21.01.2008 al Servizio Attività Estrattive, l'Autorità di Bacino della Puglia, in riscontro alla nota prot. n. 1107/2007, in narrativa esplicitata, trasmetteva il seguente parere prot. n. 126 del 04.01.2009: "...Con nota prot. n. 6120 del 18.07.2007, questa Autorità ha evidenziato...che dall'esame degli atti tecnici complessivamente acquisiti... risulta che i lavori di coltivazione della cava prevedono un approfondimento degli scavi di metri 140 rispetto al piano campagna, tra giungendo una quota di fondo cava di circa 30 metri al di sotto del livello medio del mare e che tale ipotesi progettuale comporta che il previsto piano di fondo della cava si colloca a quote topografiche inferiori rispetto a quelli della presumibile superficie piezometrica della falda idrica profonda ivi presente. In relazione a questa condizione questa Autorità...ha evidenziato la necessità di un approfondimento analitico della problematica legata alle interferenze tra gli scavi previsti e la presenza della falda idrica, nell'assunto che la coltivazione mineraria dovrà necessariamente garantire u rassicurante spessore roccioso lasciato in posto quale franco di protezione della stessa falda, in rapporto al mantenimento delle minime condizioni di protezione da possibili fenomeni di contaminazione prodotte da eventuali sostanze

percolanti potenzialmente inquinanti. Con nota data 13.11.2007...la ditta F.lli Nargiso ha trasmesso una relazione tecnica dei rilievi eseguiti per l'individuazione della quota piezometrica della falda idrica per l'area di cava interessata dalla coltivazione, dalla quale si evince che la quota statica della falda si attesta a circa 11 metri s.l.m. In relazione a questa condizione, e tenuto conto della documentazione tecnica complessivamente acquisita e valutata, si comunica...innanzitutto che sulle aree interessate...non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con le norme tecniche di Attuazione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico..., approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30.11.2005. Questa Autorità di Bacino tuttavia, in rapporto a quanto disposto dall'art. 28 bis delle NTA del PRAE vigente, ritiene di confermare tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni al progetto di coltivazione previste dalle citate NTA e dal Regolamento del PRAE, con particolare riferimento ai sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, direttamente insistenti sull'area di cava e/o provenienti dalle zone a monte della stessa, nonché al rispetto del rapporto minimo tra alzata e pedata e delle angolazioni dei fronti di scavo in fase di recupero delle scarpate. Per le stesse motivazioni si ritiene altresì necessario subordinare l'autorizzazione alla cava alla condizione che sia garantita un'adeguata protezione alla falda idrica sottostante l'area stessa di cava. A tale scopo dovrà essere limitato l'approfondimento della cava fino ad una quota assoluta s.l.m. tale da garantire un rassicurante spessore roccioso lasciato in posto quale franco di protezione della stessa falda, in rapporto al mantenimento delle minime condizioni di protezione da possibili fenomeni di contaminazione prodotte da eventuali sostanze percolanti potenzialmente inquinanti; tale franco dovrà essere considerato rispetto alla quota assoluta di 11 metri s.l.m., quota alla quale, sulla base delle valutazioni condotte dalla ditta proponente, si attesta la superficie piezometrica della stessa falda. Per lo stesso fine è da prevedere che la destinazione finale della cava, al termine della coltivazione, sia tale da essere compatibile con la condizione di assicurare la protezione qualitativa e quantitativa della falda idrica sottostante. Si ravvisa inoltre l'opportunità che sia verificata la compatibilità dell'attività della cava in oggetto con le disposizioni in merito alle fasce di rispetto delle strade, previste dalle norme vigenti in materia. Alla Ditta istante, infine, si dovrà rappresentare la necessità di garantire costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere.”;

- Con nota acquisita al prot. n. 8058 del 03.06.2008 il proponente riscontrava la nota sopra esplicitata e depositava la documentazione integrativa richiesta;

„ Nella seduta del 03.09.2008 il Comitato Regionale per la VIA, esaminate le integrazioni progettuali pervenute, rilevava quanto di seguito riportato:

“Con nota...acquisita in data 3.6.08 dal Settore Ecologia, la Ditta ha inviato integrazioni in risposta alla nota dell'Assessorato del 21.01.08, prot. n. 0890. In particolare le integrazioni riportano:

- Documento della Ditta Euroambiente S.r.l. di analisi sui livelli di vibrazione

Nella nota si afferma che “i livelli di vibrazione i trasmesse al terreno sotto stante, e ad zone che si trovano vicino la zona di lavorazione, non comportano alcun parametro significativo, e che il terreno attutisce drasticamente le stesse.”.

- Documento della Ditta Euroambiente S.r.l. di analisi sui livelli delle polveri

Nella nota, sulla base del documento di sicurezza e salute, viene evidenziata una “importante esposizione” solo per gli operatori addetti ai martelli perforatori con previsione di misure di prevenzione e protezione da adottare a tutela dei lavoratori.

- Tav. n. 18 - Analisi economica di costi benefici

Nel documento viene quantificata la volumetrie dei seguenti materiali, in un tempo di 20 anni:

terreno vegetale mc 35.000

cappellaccio mc 1.935.000

giacimento (compreso sterile) mc 4.570.000

Il materiale commerciale viene stimato in mc 1.000.000. Vengono confermate le spese per il recupero ambientale in Euro 453.200, si prevedono Euro 3.744.000 quali totali spese annuali con un totale ricavo annuo pari ad Euro 6.125.000 che determinano un utile annuale di Euro 2.381.000.

- Tav. 19 - Tipologie di piantumazione previste per il recupero ambientale

Vengono precisate le tipologie di piantumazione che prevedono la posa a dimora fitti arbusti sempreverdi del tipo a "macchia" per le superfici gradonate e l'impianto ad uliveto per il fondo cava.

- Tavv. 3.1 e 3.2 - Ambiti territoriali distinti - Comuni di Lesina e Poggio Imperiale

Le Tavole riportano i tematismi del PUTT/P della regione Puglia dai quali si evidenzia, per l'area in esame di entrambi i Comuni, un ciglio di scarpata.

Il Comitato Reg.le VIA, preso atto della documentazione integrativa, considerato che la stessa non risulta esaustiva relativamente a:

- l'analisi delle vibrazioni richieste dall'Ufficio non si riferiva solo a quelle prodotte dalle attrezzature e dai macchinari in uso, ma anche e soprattutto a quelle indotte dall'uso degli esplosivi per le "volate". Risulta necessario lo studio delle propagazioni delle onde e vibrazioni con certificazione delle distanze rispetto agli effetti prodotti dall'uso degli esplosivi;

- risultano indispensabili i chiarimenti, già richiesti dal Settore Attività Estrattive, circa le indicazioni in merito al riuso dei cumuli di sfridi così come previsto dal D.L. 4/2008 circa le terre e rocce da scavo;

- considerato il "ciglio di scarpata" evidenziato dal tematismo del PUTT/P "Geomorfologia", si rende necessaria una relazione specialistica geomorfologica che chiarisca le relazioni e le distanze con la presenza dell'elemento morfologico.

Per quanto sopra, il Comitato VIA ritiene di dover esprimere parere sfavorevole al progetto in oggetto."

Ciò premesso, il Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 15/2005, con nota prot. n. 13701 del 02.10.2008, comunicava al proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo del procedimento in oggetto specificato ed invitava lo stesso, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione, a trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

• con nota acquisita al prot. n. 2142 del 12.02.2009 l'avv. Di Cagno, in nome e per conto del proponente, richiedeva una proroga al termine indicato nella predetta nota prot. n. 13701/2008, confermando l'impegno a trasmettere quanto prime le controdeduzioni al parere negativo di compatibilità ambientale;

• con nota acquisita al prot. n. 6544 del 09.06.2009 la società proponente trasmetteva le controdeduzioni in argomento, comunicando di aver completato l'acquisizione delle documentazioni richieste dopo l'indagine di monitoraggio sulle vibrazioni che la ditta incaricata dai F.lli Nargiso S.r.l. ha potuto effettuare solo il 16.04.2009.

Con la precitata comunicazione venivano depositati i seguenti elaborati:

1) Analisi delle vibrazioni. Monitoraggio sismico ed acustico;

Il rapporto di analisi sul monitoraggio spot eseguito da Nitrex Srl il 16.4.09 conclude che "i valori misurati rientrano con ampio margine in quelli che la normativa indica come tali da garantire la non insorgenza di danno a manufatti e disagio, per i quantitativi brillati fino a diverse centinaia di metri".

2) Relazione sul riuso dei cumuli di sfrido;

La relazione a firma dell'Ing. Di Maio riporta una Rapporto di prova del Laboratorio Biodaunia sas, relativo esclusivamente al campione presentato per la prova, che classifica il campione come rifiuto speciale non pericoloso che può essere avviato ad attività di recupero ambientale o per la formazione di

massicciate per sottofondi stradali o reinterri.

3) Relazione Geomorfologia relativa al ciglio di scarpata

La relazione a firma dell'Ing. Di Maio, corredata da tavole di progetto, dalla carta tematica regionale del Parco nazionale del Gargano e da documentazione fotografica, riporta che l'elemento morfologico "ciglio di scarpata" riportato nella cartografia del PUTT "non esiste sui luoghi".

„ Nella seduta del 13.10.2009 il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminata la predetta documentazione, evidenziava la necessità di eseguire un sopralluogo congiunto tra rappresentante del Comitato, tecnici della Ditta e rappresentanti del Comune di Lesina, Apricena e Poggio Imperiale.

A seguito di tale sopralluogo e constatata l'effettiva assenza, allo stato attuale, del ciglio di scarpata, il Servizio Ecologia, con nota n. 12611 del 18/11/2009, richiedeva al proponente uno studio geomorfologico e geolitologico, a firma di un geologo, che evidenziasse in apposita relazione e con opportuni allegati, l'effettivo stato dei luoghi, estendendo lo studio anche alle zone circostanti alla cava oggetto di progetto.

- Con nota pervenuta in data 22.05.2010 la Ditta proponente trasmetteva la seguente documentazione:
 - 3 Studio Geologico - Giacimentologico - Geomorfologico a firma del Geologo Dott. Roberto Suzzi;
 - 3 Cartografia, Scala 1:1.000, Ubicazione area su carta tecnica S.I.T. Puglia;
 - 3 Cartografia, Scala 1:1.000, Ubicazione area su ortofoto;
 - 3 Cartografia, Scala 1:25.000, Ubicazione area su carta d'unione atlanti della documentazione cartografica P.U.T.T./P. serie n. 10 - Geomorfologia;
 - 3 Carta Tecnica del Parco Nazionale del Gargano con ubicazione dell'area e del ciglio di scarpata, così come riportato sugli atlanti del P.U.T.T./P. con calcolo delle pendenze - Scala 1: 5000;
 - 3 Carta idrogeomorfologica con ubicazione area - Scala 1:5.000;
 - 3 Carta geologica su ortofoto - Scala 1:5.000;
 - 3 Sezioni Geologiche - Scala 1:1.000;

„ Nella seduta del 23.06.2010, il Comitato Reg.le di V.I.A., relativamente al predetto carteggio, così si esprimeva:

“Dalla documentazione prodotta, a firma del Geologo Roberto Suzzi, si evince la presenza di affioramenti ascrivibili alle formazioni denominate in letteratura “Sabbie di Serracapriola”, “Calcareni di Apricena” e “Calcarei di San Giovanni Rotondo”, dove quest'ultime costituiscono il giacimento vero e proprio; l'ampiezza delle bancate di strato è tale da consentire l'attività estrattiva su livelli sovrapposti e di ottenere una buona resa nella fase di coltivazione.

Dal punto di vista geomorfologico “la presenza delle cave ha apportato notevoli e piuttosto appariscenti modifiche all'ambiente naturale ed al paesaggio” e che “dove una volta sorgeva il ciglio di scarpata corrisponde oggi all'area dove l'attività estrattiva è stata già svolta e che oggi corrisponde in una cavità di cava ed è in parte occupata anche da un cumulo di detriti lapidei”; si afferma, inoltre, che anche prima della realizzazione della cava il ciglio di scarpata non esisteva ma esso “altro non è che la scarpatina esistente tra la sede stradale ed il suolo adiacente alla strada” come evidenziato nei rilievi topografici a firma dell'Ing. Di Maio.

In considerazione di quanto sopra, in relazione al sopralluogo effettuato da dove emerge la non presenza, allo stato attuale, del ciglio di scarpata, quest'ultimo però presente nella tavola del P.U.T.T. come elemento caratterizzante dell'intera area, il Comitato Reg.le di V.I.A. riteneva di trasmettere le integrazioni prodotte dalla Ditta proponente al Servizio Urbanistica della Regione Puglia, per le determinazioni di competenza.

Con nota n. 10099 del 23.07.2010 il Servizio Ecologia formalizzava tale trasmissione.

- Con nota acquisita al prot. n. 12786 del 07.10.2010 il Servizio Urbanistica, relativamente all'adempimento richiesto, sollecitava gli elaborati scritto-grafici relativi al progetto in discussione. Tali elaborati venivano trasmessi dal Servizio Ecologia con nota prot. n. 13138 del 15.10.2010.

- Con nota prot. n. 440 del 19.01.2011, pervenuta in data 20.01.2011 il Servizio Urbanistica per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rappresenta quanto segue.

“...L'area di intervento di cui trattasi ricade in un A.T.E. di tipo “E” di valore “normale”, non sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P e pertanto non risulta interessata da vincoli di natura paesaggistica individuati dalla cartografia tematica dal PUTT/P approvato con Delibera di Giunta Regionale del 15 dicembre 2000 n.1748.

Nel contempo, si rileva nella cartografia del PUTT e con riferimento all'area oggetto di intervento, la individuazione dell'A.T.D. riferito al sistema geomorfologico, nella fattispecie trattasi di ciglio di scarpata.

Ciò stante, e alla luce della documentazione integrativa prodotta dalla Ditta proponente e relativa alla descrizione dell'attuale situazione geo-morfologica dell'area di progetto, si prende atto dell'assenza in punto di fatto del suddetto ciglio di scarpata, come dichiarato responsabilmente dal tecnico incaricato dott. geologo Roberto Suzzi nello studio geologico, giacimentologico e geomorfologico allegato alla documentazione trasmessa ed acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica al num. 14678 del 27/10/2010.

Si prende atto, inoltre, delle risultanze del sopralluogo effettuato e richiamato nella nota prot. 10099 del 23/07/2010 dell'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche...”;

„ Nella seduta del 23.02.2011, il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6, art. 4 e del c. 4, art. 11 del R.R. approvato con D.G.R. n. 1859/09, preso atto che alla data del presente provvedimento non risultano pervenuti i pareri di competenza richiesti alla Provincia di Foggia ed ai Comuni di Lesina e Poggio Imperiale, in base alla documentazione integrativa prodotta ed alla nota prot. n. 440/2011 del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

3 Il pieno rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 126 del 04.01.2008;

3 Eseguire, prima del riuso dei residui di lavorazione, ulteriori prove di laboratorio, da trasmettere agli organi competenti data l'inconsistente valenza statistica di una sola prova di laboratorio su un solo campione.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il

Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2 art. 2 del predetto Regolamento che testualmente recita:

“Le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 23.02.2011, parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento ed approfondimento della cava di calcare marmoreo in loc. Tre Valli, censita in catasto al Fl. 52, p.lle 12-13-42-44-45-56 in agro di Lesina, e al Fg. 16, p.lle 100-117 in agro di Poggio Imperiale, proposto dalla F.lli Nargiso S.r.l. con sede ad Apricena (Fg) - S.P. Apricena-Poggio Imperiale km 4,5 -;
- Di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della

normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
